

Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO₂ al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?

di **Enrico Napoletano** e **Simone Spinelli**

*Tribunale dell'Aia, Sezione Commercio ed Imprese, sentenza n. C/09/571932/Ha Za 19-379, Ecli: Nl: Rbdha: 2021: 5339, 26 maggio 2021
Giudice Larisa Alwin*

Sommario. **1.** La sentenza in commento. – **1.1.** Le parti del processo. – **2.** I problemi connessi alle emissioni di gas ad effetto serra e la normativa in materia ambientale. – **2.1.** Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. – **2.2.** Analisi del quadro normativo olandese. – **2.3.** La classificazione delle emissioni di gas serra. – **3.** RDS e la politica aziendale. – **4.** La controversia. – **5.** La definizione di "danno ambientale" nell'ordinamento italiano. – **6.** Un possibile parallelo con il sistema normativo italiano. – **7.** Conclusioni.

1. La sentenza in commento.

Con la sentenza del 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale de L'Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto a **Royal Dutch Shell** (di seguito, RDS) di ridurre le emissioni di CO₂ del 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 per l'intero gruppo Shell, operante nel settore dell'Oil & Gas, i suoi fornitori e clienti attraverso una profonda modifica della politica aziendale. Tale sentenza poggia sullo **standard di diligenza non scritto** applicabile a RDS, che il Tribunale ha compilato tenendo conto di fatti, del diritto e di standard accettati a livello internazionale, ravvisando non una violazione già perpetrata, ma un'**imminente possibile violazione**, attraverso la comparazione tra la **Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale** – che recita «*allorquando vi sia violazione di una norma non scritta relativa al corretto comportamento sociale*» – e lo "**standard of care**" **dettato dall'Accordo di Parigi**, valutato quale misura da applicare per l'analisi della policy aziendale del gruppo Shell. La giudice Larisa Alwin della Corte de L'Aia ha, quindi, accolto il ricorso presentato dal ramo locale dell'associazione ambientalista "*Friends of the Earth*" insieme ad altre sei organizzazioni non governative (di seguito, Milieudefensie et al., rappresentati dall'avv. R. H. J. Cox del distretto di Maastricht) e oltre 17mila cittadini obbligando l'azienda (difesa dall'avv. D.



Horeman del distretto di Amsterdam) a rispettare quanto previsto dall'Accordo di Parigi. Inoltre, la politica di sostenibilità dell'azienda è stata giudicata non abbastanza "concreta" dal Tribunale che, per questo motivo, ha imposto alla multinazionale di agire immediatamente per conformarsi alla sentenza.

L'atto di citazione nei confronti di RDS è datato 5 aprile 2019, cui era seguito, il 13 novembre 2019, il deposito di una memoria difensiva, integrata e modificata a più riprese, da parte di RDS. Il 9 dicembre 2020 il Tribunale rigettava l'eccezione sollevata da RDS nei confronti delle posizioni di Milieudéfensie et al., dichiarandone l'infondatezza. Nell'accertare i fatti, il Tribunale si è basato sugli sviluppi fino al 13 gennaio 2021 compreso, giorno in cui è stata conclusa la fase dibattimentale.

1.1 Le parti del processo.

I ricorrenti sono rappresentati nell'organizzazione non governativa **Milieudéfensie et al.**, fondata nel 1971. Lo statuto della stessa (art. 2, commi 1 e 2) recita: *«L'associazione mira a contribuire alla soluzione e alla prevenzione dei problemi ambientali e alla conservazione del patrimonio culturale, nonché ad adoperarsi per una società sostenibile, tutto questo a livello globale, nazionale, regionale e locale, (...) nell'interesse della qualità dell'ambiente, della natura e del paesaggio nel senso più ampio per le generazioni attuali e future. (...) L'associazione cerca di raggiungere il proprio scopo: monitorando tutte quelle evoluzioni della società che si ripercuotono nel campo dell'ambiente, della natura, del paesaggio e della sostenibilità, influenzando il processo decisionale in merito, avvalendosi di tutti i mezzi, opportuni e leciti, svolgendo (o commissionando) ricerche, diffondere e fornire informazioni in senso lato, (...) compiere tutti gli atti e le azioni che l'associazione ritenga necessari per il raggiungimento del proprio scopo».*

A tale associazione si unisce anche l'ente Waddenvereniging, fondato nel 1965, il cui statuto (all'art. 3, paragrafi 1 e 2) prevede: *«L'associazione mira a preservare, ripristinare, gestire correttamente i valori del patrimonio naturale, paesaggistico ed ambientale, ecologico e naturale dell'area del mare di Wadden (...) L'associazione cerca di raggiungere il suo scopo con tutti i mezzi appropriati, tra cui: sviluppare, realizzare e promuovere attività per la tutela del valore ecologico, paesaggistico e storico culturale della e nella regione del mare di Wadden e per contrastare le attività che potrebbero danneggiarla».*

RDS è una società per azioni, principale *holding* del gruppo Shell dal 2005, a seguito di una ristrutturazione aziendale. Il gruppo si compone di società intermedie, operative e di servizi. RDS, quindi, si pone quale azionista diretta o indiretta di oltre mille società attive in tutto il mondo. RDS, data la sua posizione, determina la politica aziendale generale dell'intero gruppo.



2. I problemi connessi alle emissioni di gas ad effetto serra e la normativa in materia ambientale.

Per inquadrare la questione normativa affrontata da questa sentenza, appare opportuno ricostruire la normativa in materia ambientale con particolare riferimento alle emissioni dell'anidride carbonica, oggetto qui della pronuncia del Tribunale.

La CO₂ – come noto – è il principale gas responsabile dell'effetto serra; i gas oggi emessi avranno il loro pieno effetto tra trenta o quaranta anni. L'unità "parti per milione" (ppm) è utilizzata per indicare la concentrazione di questi gas in atmosfera.

Non è in discussione la correlazione tra le emissioni di gas ad effetto serra di origine antropica e il riscaldamento globale.

Ad oggi, il livello di concentrazione di gas serra è di 401 ppm, mentre le emissioni globali di CO₂ ammontano a 40 Gt (giga-tonnellate) all'anno. Nello specifico dei Paesi Bassi, il surriscaldamento (si ricorda misurato a livello globale) ha già causato ondate di calore, siccità, inondazioni, danni ad ecosistemi e alla salute. Secondo il Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), *«il forte riscaldamento globale aumenta la probabilità di un cambiamento drastico ed improvviso. Tuttavia, attualmente non esiste una valida prova quantitativa per questo. (...) Un effetto calcolato dai modelli è un forte disseccamento del suolo nell'Europa meridionale; questa "desertificazione" del Mar Mediterraneo aumenta la possibilità di venti da est nei Paesi Bassi, con estati molto secche e calde. (...) Non si può escludere un innalzamento del livello del mare da 2,5 a 3 metri. Con un riscaldamento globale maggiore di 2°C, fino al 2030, l'effetto dell'aumento accelerato del livello del mare sarà limitato e appena percettibile nel Mare olandese di Wadden»*.

D'altro canto, i problemi di salute associati al cambiamento climatico per i residenti olandesi (in particolare della succitata regione di Wadden) includono lo stress da calore, l'aumento delle malattie infettive, il peggioramento della qualità dell'aria, l'aumento dell'esposizione ai raggi ultra violetti. Inoltre, occorre sottolineare come le conseguenze climatiche per i Paesi Bassi riguarderanno problemi idrici, penuria d'acqua, salinizzazione, siccità.

Tale situazione ha allarmato da decenni i Paesi industrializzati: di fatti, già nel 1972, a Stoccolma, si era svolta la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'"Ambiente umano", che aveva condotto alla Dichiarazione di Stoccolma che stabilisce i principi di base delle politiche e del diritto ambientale internazionale. Altro risultato di questa Conferenza è l'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). A ciò aveva fatto anche seguito l'Accordo quadro sul clima (siglato nel 1992), entrato in vigore e ratificato dalla maggioranza degli Stati, Olanda compresa. L'art. 2 di tale Accordo recita: *«L'obiettivo (...) è conseguire una stabilizzazione delle*

concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera». Inoltre, l'art. 7 istituisce la "Conferenza delle Parti" (di seguito COP), che rappresenta il più alto organo decisionale previsto dall'Accordo.

Da allora, tale Conferenza si è riunita con una periodicità annuale, tra cui occorre ricordare la COP21, tenutasi a Parigi nel 2015, che ha portato alla sottoscrizione dell'**Accordo di Parigi**: firmato il 22 aprile 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, il Trattato prevede che il riscaldamento globale debba essere mantenuto ben al di sotto della soglia dei 2°C, con un obiettivo di 1,5°C. Le parti devono elaborare piani nazionali, sempre più ambiziosi, per l'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, prevedendo, altresì, forti misure di disincentivo nei confronti dell'utilizzo massivo delle fonti fossili.

Tale impegno si è profuso, altresì, nella COP25 (tenutasi nel 2019 a Madrid) ove si è dato vita al Trattato sul Clima (c.d. *Climate Ambition Alliance*) che prevede, sia per le Parti statali che non statali, l'impegno a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette di CO₂ entro il 2050. Nella dichiarazione conclusiva della COP25 (NZE2050) si legge: «*Le decisioni del prossimo decennio avranno un ruolo fondamentale nel determinare il percorso entro il 2050. Le emissioni totali di CO₂ dovrebbero diminuire di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030, il che significa che le emissioni del settore energetico e dei processi industriali dovrebbero essere di circa 20,1 Gt*».

2.1 Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

In tale disamina occorre tenere in considerazione l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che prevede:

«1. *La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

2. *La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".*

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. *Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:*
- *dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
 - *delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
 - *dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
 - *dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*
4. *Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.*
- Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali».*

2.2 Analisi del quadro normativo olandese.

Oltre ad aver sottoscritto, ratificato ed attuato i vari accordi internazionali sul clima, il 28 giugno 2019, il Governo olandese ha presentato l'Accordo sul clima, frutto delle consultazioni di oltre cento parti sociali, che prevede misure volte alla cooperazione tra aziende, organizzazioni della società civile e Stato per ridurre congiuntamente le emissioni di gas ad effetto serra del 49% entro il 2030 rispetto ai valori del 1990.

Inoltre, il 1° settembre 2019 è entrata in vigore la legge sul clima che prevede lo sviluppo di una politica volta alla riduzione graduale quanto irreversibile delle emissioni di gas ad effetto serra ad un livello che sarà del 95% inferiore nel 2050 rispetto al 1990, con uno *step* intermedio di un abbattimento del 49% entro il 2030.

2.3 La classificazione delle emissioni di gas serra.

Sulla base del *Greenhouse Gas Protocol* (GHG Protocol), elaborato dal *World Resources Institute*, le emissioni di gas ad effetto serra vengono classificate come di seguito:

- **Scope 1:** le emissioni *Scope 1* sono emissioni dirette provenienti da *asset* di proprietà dell'azienda o che l'azienda controlla operativamente;
- **Scope 2:** tali emissioni includono emissioni indirette provenienti dalla generazione di energia elettrica acquistata o acquisita, vapore, calore o raffreddamento che l'organizzazione consuma;
- **Scope 3:** si tratta di tutte le emissioni indirette che si verificano nella catena del valore dell'organizzazione e che includono le emissioni sia a monte che a valle, collegate con le fasi del processo produttivo aziendale e con il comportamento del singolo consumatore.

3. RDS e la politica aziendale.

Appare altresì opportuno, adesso, concentrarsi sulla posizione di RDS. Nel 2018, oltre l'85% delle emissioni del gruppo Shell erano Scope 3. Inoltre, il report intitolato *Carbon Disclosure Project* (CDP) del 2019, pubblicato annualmente da RDS, afferma che: «*valutiamo le nostre decisioni di portafoglio, inclusi disinvestimenti e investimenti, rispetto ai potenziali impatti della transizione verso un'energia a basse emissioni di carbonio. Questi includono costi più elevati, legati alle emissioni di carbonio e una minore domanda di petrolio e gas. Le modifiche al portafoglio che stiamo apportando riducono il rischio di avere attività antieconomiche da gestire o riserve di petrolio e gas non economiche da produrre a causa di cambiamenti e modifiche nella domanda o nelle normative sulla CO₂*».

Inoltre, sul sito aziendale si afferma come «*La nostra ambizione dipende dal fatto che la società faccia progressi per soddisfare l'accordo di Parigi. Se la società cambia più rapidamente le sue esigenze energetiche, intendiamo favorire tale accelerazione. Se cambia più lentamente, non saremo in grado di muoverci velocemente come vorremmo. Sia la domanda che l'offerta di energia devono evolvere insieme*».

Altresì appare opportuno citare la pubblicazione da parte di RDS del c.d. *Sky Report* (o «*Scenario Sky*») contenente analisi per lo sviluppo dei futuri sistemi energetici. Secondo tale report, la società dovrebbe raggiungere le zero emissioni nette entro il 2070, contribuendo, in tal modo, all'obiettivo dell'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C.

Inoltre, in risposta all'ulteriore ambizione della Commissione europea di essere climaticamente neutra entro il 2050 (c.d. *Green Deal*, 28/11/2018 - COM (2018) 773 – «*Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra*»), RDS ha pubblicato una prima bozza intitolata «*Un'UE climaticamente neutra entro il 2050*», in cui si rileva come gli obiettivi posti dalla Commissione europea richiedono sforzi superiori rispetto a quelli prospettati nello Scenario Sky. In tale documento, si afferma come tale traguardo possa essere raggiunto esclusivamente mediante politiche chiare e vincolanti, oltre che istituendo un calmier dei prezzi della CO₂ per l'intero territorio europeo (c.d. *carbon tax*) sul modello americano, superando in tal modo le inesattezze e i problemi sottesi al c.d. sistema ETS (sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE, istituito dalla Direttiva 2003/87/CE).

In aggiunta a ciò, il 29 ottobre 2020, RDS ha fornito una breve spiegazione della direzione strategica del gruppo Shell: «*Shell rimodellerà il suo portafoglio di asset e prodotti per soddisfare le esigenze di energia più pulita dei suoi clienti nei prossimi decenni. Gli elementi chiave in tal senso sono:*

- *Ambizione di essere un business energetico a emissioni zero entro il 2050;*
- *Estendere la leadership nel gas naturale liquefatto per consentire la decarbonizzazione di mercati e settori chiave;*
- *Far crescere la sua attività di marketing leader, sviluppare ulteriormente il business dell'energia integrata e commercializzare idrogeno e biocarburanti per supportare gli sforzi dei clienti e raggiungere così le zero emissioni nette.*

4. La controversia.

Come anticipato nell'introduzione della nota, il Giudice ha accolto il ricorso da parte di Milieudefensie et al. secondo cui RDS sarebbe soggetto allo standard di diligenza non scritto di cui all'articolo 6:162 del Codice civile olandese al fine di contribuire alla prevenzione di pericolosi cambiamenti climatici attraverso una profonda trasformazione del *core business* aziendale. Analizzando la sentenza in esame, a detta del Giudice, tale standard di diligenza potrebbe essere desunto:

- dai c.d. **Criteri di Kelder**¹;
- applicando un bilanciamento ed una valutazione circa i diritti dell'uomo (ad esempio, diritto alla vita e alla salute);
- attraverso un'analisi della c.d. **soft law**.

¹ La sentenza "*Kelder Hatch*" (HR 5 novembre 1965, NJ 1966/136) è una sentenza della Corte Suprema olandese, che si è rivelata di grande importanza per la valutazione giuridica del pericolo connesso alla responsabilità per atti illeciti o omissioni. In tale sentenza, la Suprema Corte olandese elenca i fattori per valutare se qualcuno debba adottare misure per evitare che una determinata situazione potenzialmente pericolosa causi danno ad un terzo. Tale principio, di origine economico-legale, può desumersi dal seguente passaggio delle conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte suprema, il sig. Adrien Jonathan Rethaan Macaré in una precedente sentenza del 1906, secondo cui «È negligente chi prevede le possibili conseguenze del suo atto, ma non fa quanto è necessario per tutelare i terzi dal danno che potrebbe arrecarsi; che, per negligenza o per calcolo, se ne fa carico, nella speranza che il peggio che potrebbe accadere, non accada». Nella sentenza, la Corte Suprema ha applicato i seguenti quattro criteri (definiti, per l'appunto, "*Criteri di Kelder*"):

1. Con quale probabilità si può considerare la mancata osservanza della vigilanza e della cautela richieste?
2. Qual è la probabilità che si verifichino incidenti?
3. Quanto possono essere gravi le conseguenze?
4. Quanto sono onerose le misure di sicurezza da adottare?

Nella sentenza, quindi, il Giudice richiama i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il *Global Compact* delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali² approvate anche da RDS.

² Pubblicate in origine dall'OCSE in lingua inglese e francese con i titoli: *"OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition"*; *"Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, Édition 2011"*, come si evince dall'analisi dei Concetti e Principi di tale documento (contenuti nella Parte I, Sezioni I e II: «Le Linee Guida sono raccomandazioni che i governi, congiuntamente, rivolgono alle Imprese Multinazionali. Esse enunciano principi e standard di buone pratiche conformi alle leggi applicabili e alle norme riconosciute a livello internazionale. Il rispetto delle Linee Guida da parte delle imprese è volontario e non giuridicamente vincolante. Tuttavia, alcuni dei temi trattati nelle Linee Guida possono essere anche regolamentati da leggi nazionali o impegni internazionali.

2. L'osservanza delle leggi nazionali è il primo obbligo delle imprese. Le Linee Guida non si sostituiscono alle leggi e ai regolamenti nazionali né dovrebbero essere considerate prevalenti rispetto ad essi. Sebbene in molti casi le Linee Guida vadano al di là della legge, esse non dovrebbero porre l'impresa di fronte ad obblighi contraddittori, non essendo questo il loro scopo. Tuttavia, nei paesi dove le leggi e i regolamenti nazionali sono in conflitto con i principi e gli standard delle Linee Guida, le imprese dovrebbero trovare il modo di rispettare il più possibile tali principi e tali standard, senza violare le leggi nazionali». Nello dettaglio, con specifico riferimento al tema ambiente (Parte I, Sezione VI), si legge: «Nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle procedure amministrative vigenti nei paesi in cui operano e avendo riguardo ad accordi, principi, obiettivi e standard internazionali pertinenti, le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa:
 - a) la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza;
 - b) la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente;
 - c) il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza;
2. tenuto conto dei problemi legati ai costi, alle esigenze di riservatezza e tutela dei diritti di proprietà intellettuale:
 - a) fornire al pubblico e ai lavoratori informazioni adeguate, misurabili, verificabili (ove possibile) e tempestive sui potenziali effetti delle

-
- attività dell'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, ivi inclusa, eventualmente, una relazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle prestazioni ambientali;*
- b) intraprendere un processo di comunicazione e consultazione adeguato e tempestivo con le comunità direttamente influenzate dalle politiche dell'impresa in tema di ambiente, salute e sicurezza e dalla loro attuazione;*
 - 3. valutare e affrontare, nel processo decisionale, i prevedibili effetti che i processi, prodotti e servizi dell'impresa, lungo tutto il ciclo di vita, possono avere sull'ambiente, la salute e la sicurezza, con l'obiettivo di evitarli o, se inevitabili, di mitigarli. Qualora le attività prospettate rischino di avere effetti significativi sull'ambiente, la salute o la sicurezza e dipendano dal vaglio di un'autorità competente, le imprese dovrebbero predisporre una valutazione adeguata dell'impatto ambientale;*
 - 4. in caso di minacce di seri danni per l'ambiente, compatibilmente con le conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, e tenuto conto anche della salute e della sicurezza umana, non invocare la mancanza di certezze scientifiche assolute come motivo per rinviare l'adozione di misure efficaci in relazione ai costi, per la riduzione di questi danni;*
 - 5. predisporre piani di emergenza per prevenire, mitigare e contenere i gravi danni all'ambiente e alla salute derivanti dalle loro attività, ivi compresi incidenti e situazioni di emergenza, e allestire meccanismi d'allarme per la segnalazione immediata alle autorità competenti;*
 - 6. perseguire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'azienda a livello di impresa e, ove opportuno, di catena di fornitura, incoraggiando attività quali:*
 - a) l'adozione, in tutte le componenti dell'impresa, di tecnologie e procedure di gestione che riflettano gli standard per le prestazioni ambientali proprie delle componenti più efficienti;*
 - b) lo sviluppo e la fornitura di prodotti o servizi privi di effetti indebiti sull'ambiente, sicuri nell'uso previsto, capaci di ridurre le emissioni di gas serra, efficienti nel consumo di energia e nell'impiego di risorse naturali e suscettibili di essere riutilizzati, riciclati o smaltiti in sicurezza;*
 - c) la promozione di più alti livelli di consapevolezza dei propri clienti sulle conseguenze ambientali dell'uso dei prodotti e servizi dell'impresa, anche attraverso l'offerta di informazioni esatte sui propri prodotti (ad esempio in merito all'emissione di gas serra, alla biodiversità, all'efficienza nell'uso delle risorse e ad altri temi ambientali);*
 - d) la ricerca e la valutazione dei modi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa nel lungo periodo, ad esempio attraverso l'elaborazione di strategie per la riduzione delle emissioni, l'uso efficiente delle risorse e il riciclaggio, la sostituzione o la riduzione dell'impiego di sostanze tossiche o di strategie per favorire la biodiversità;*

Secondo, quindi, la posizione assunta dal Tribunale, seguendo tale criterio e standard di diligenza non scritto, RDS risulterebbe obbligata, attraverso la modifica della propria politica aziendale, a garantire un abbattimento pari al 45% in termini assoluti delle emissioni nette di CO₂ attribuibili al gruppo Shell (quindi, come analizzato in precedenza, le emissioni da *Scope 1* a *Scope 3*). Tale calcolo viene collegato al rapporto IPCC SR-15³ e allo scenario “*Net Zero Emission by 2050*” dell’IEA. Il valore assunto quale metro di paragone è quello delle emissioni dell’intero comparto aziendale (e non solo) riferibili al 2019. Secondo la ricostruzione della Corte, ai sensi dell’articolo 7⁴ del Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in ambito europeo (c.d. “**Roma II**”), la legge applicabile nel caso di specie è quella olandese. C’è da interrogarsi, piuttosto, quale sia la corretta definizione di “*danno ambientale*” richiamata dall’articolo in esame. Per Milieudefensie et al. tale sintagma è applicabile all’intera politica del gruppo Shell (stabilita da RDS) nei Paesi Bassi, facendo, in tal modo, ricadere sotto tale definizione tutte le emissioni (da *Scope 1* a *Scope 3*). Per RDS, al contrario, l’evento che causa il danno è da rinvenire nelle effettive emissioni di CO₂, motivo per cui la scelta della legge porta alla potenziale applicabilità di una moltitudine di ordinamenti giuridici.

-
7. *fornire ai lavoratori un’istruzione ed una formazione adeguate sui temi relativi alla salute e alla sicurezza ambientale, compresa la manipolazione di materiali pericolosi e la prevenzione degli incidenti ambientali, così come agli aspetti più generali della gestione ambientale, quali le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relazioni pubbliche e le tecnologie ambientali;*
 8. *contribuire allo sviluppo di politiche ambientali pubbliche significative ed economicamente efficienti, ad esempio, tramite partenariati o iniziative in grado di accrescere la consapevolezza e la tutela ambientale».*

³ Tale rapporto predisposto dall’IPCC (pubblicato l’8 ottobre 2018) affronta i possibili impatti del riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e sugli andamenti correlati delle emissioni globali di gas serra, nel contesto di un rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per debellare la povertà. In tale documento si afferma: «*Si stima che le attività umane abbiano causato un riscaldamento globale di circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali, con un intervallo probabile tra 0,8 e 1,2°C. È probabile che il riscaldamento globale raggiungerà 1,5°C tra il 2030 e il 2052 se continuerà ad aumentare al tasso attuale*».

⁴ «*La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall’articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato*».

Non v'è dubbio che le emissioni per le quali Milieudefensie et al. ritengono responsabile RDS si verificano in tutto il mondo, contribuendo di riflesso, secondo la ricostruzione, a generare un cambiamento climatico nei Paesi Bassi. D'altro canto, secondo il Tribunale, ogni possibile riduzione delle emissioni di CO₂ potrebbe contribuire a diminuire l'impatto dell'evento dannoso, percepito e descritto quale "imminente" nello specifico della situazione olandese e della regione di Wadden.

Inoltre, nell'applicare lo standard non scritto di diligenza (derivante dall'articolo 6:162 del Codice civile olandese), la Corte tiene conto:

- della posizione politica determinante di RDS nel gruppo Shell⁵;
- delle emissioni generali del gruppo;
- delle conseguenze che le emissioni avrebbero (o potrebbero avere) per i Paesi Bassi e l'area di Wadden;
- del diritto alla vita dei cittadini ivi residenti⁶;
- dei principi guida delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali sopra citati ed analizzati⁷;

⁵ Dettata dalla sua posizione dominante per l'esecuzione della politica del gruppo aziendale.

⁶ Richiamando, a tal proposito, gli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo (con riferimento al diritto alla vita e al diritto al rispetto della vita privata e familiare) e gli articoli 6 e 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite (ICCPR). A tal proposito, inoltre, l'articolo 6 dell'ICCPR, con riferimento al diritto alla vita, sanciva che: «*Il Comitato ricorda che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile costituiscono alcune delle minacce più urgenti e gravi alla capacità delle generazioni presenti e future a godere del diritto alla vita*».

⁷ I Principi guida delle Nazioni Unite (UNGP) rappresentano uno strumento di "soft law" in cui si sancisce la responsabilità di Stati ed aziende in materia di diritti umani. Ciò, d'altro canto, non crea obblighi giuridicamente vincolanti. L'UNGP distingue tra la responsabilità degli Stati e quella riferibile alle imprese. La prima si estende ben al di là della seconda: gli Stati devono proteggere dalle violazioni dei diritti umani da parte di terzi, comprese quindi le aziende, nei confini del territorio e della giurisdizione. Ciò significa che devono adottare ogni misura appropriata tesa a prevenire ed eventualmente sanzionare violazioni attraverso politiche, leggi, regolamenti e procedimenti legali efficaci. La responsabilità delle aziende si concretizza nel rispettare i diritti umani quale standard di condotta globale a cui, secondo l'UNGP, le aziende dovrebbero aderire, ovunque operino. Secondo tale impostazione, non è sufficiente che le aziende seguano gli sviluppi e le misure intraprese dagli Stati; al contrario, devono attivarsi fattivamente rispondendo delle proprie azioni. Ciò si concretizza astenendosi dalla violazione di diritti umani e limitando l'eventuale compromissione degli stessi. Tale responsabilità si applica a tutte le aziende, indipendentemente da dimensioni, settore, contesto operativo, etc. Tuttavia, la portata e la complessità dei mezzi con cui le aziende adempiono a tale criterio di responsabilità variano in base alla gravità dell'impatto sui diritti umani. I mezzi con cui un'azienda, quindi, adempie alla propria responsabilità saranno

- della *soft law* eventualmente applicabile quale consuetudine non scritta,

giungendo, in tal modo, ad emettere sentenza circa l'obbligo di riduzione di RDS.

Nel formulare l'obbligo di riduzione in capo a RDS, Milieudéfense et al. si collega, quindi, agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che, appare opportuno ricordare, non è vincolante per le parti contraenti, né per RDS nello specifico, quale azienda privata.

Tuttavia, secondo la ricostruzione assunta dal Tribunale, le parti contraenti l'Accordo di Parigi si sono avvalse dell'aiuto di "*stakeholders*" non statali per la stesura del documento. Ciò dal momento che, data la natura complessa del fenomeno collegato al surriscaldamento globale, non si può presumere e pretendere che tale lotta sia appannaggio esclusivamente degli Stati, non potendo questi affrontare da soli la complessa sfida climatica.

In sintesi, il Tribunale, nella sua decisione, considera che:

- le emissioni di CO₂ provengono da un'ampia varietà di fonti;
- la riduzione globale di emissioni richiede complessi cambiamenti nella società e nell'economia a livello globale;
- non esiste un approccio uniforme a livello globale, con obiettivi standard e tempistica di risultato;
- la riduzione delle emissioni globali richiede una modifica di attività sottoposte a diverse giurisdizioni e differenti sistemi;
- combustibili fossili diversi (ad esempio, petrolio, gas, carbone) hanno effetti notevolmente diversi sulle emissioni di anidride carbonica e, di conseguenza, sul cambiamento climatico;
- la transizione energetica è tuttora circondata da profonde incertezze;
- il corso della transizione energetica sarà influenzato da futuri sviluppi tecnici in vari campi e settori, la cui fattibilità (*in primis* economica) è, ad oggi, sconosciuta e da testare;
- gli obiettivi assunti dall'Accordo di Parigi richiedono sforzi globali senza precedenti.

Partendo dall'idea che l'obiettivo delle zero emissioni nette rappresenta un *target* possibile solo se collettivamente percepito in quanto tale, il Tribunale, quindi, accogliendo il ricorso, assume il principio secondo cui ogni azienda (nel caso in esame RDS) contribuisca in modo indipendente, attraverso una generale cooperazione tra diversi attori. Non potendo predire lo sviluppo tecnico, il Tribunale si limita a sancire che RDS ha piena libertà di adempiere

proporzionali alle dimensioni dell'organizzazione; la gravità dell'impatto è valutata sulla base della portata e grado di reversibilità. Le aziende, quindi, devono intraprendere azioni appropriate in base ai risultati e stime. Le misure da adottare possono variare a seconda se la società provoca o facilita un effetto negativo o partecipa a tale effetto dal momento che è direttamente connessa all'attività, al servizio offerto, agli affari.

all'obbligo secondo la propria discrezione, definendo, quindi, *ex novo* la politica economica del gruppo.

La posizione assunta dal Tribunale, quindi, è quella secondo cui lo standard violato crea un rischio imminente nei confronti dei residenti olandesi e degli abitanti dell'area di Wadden, ribadendo che la norma non scritta della dovuta diligenza obbliga RDS a rispettare i diritti umani, abbattendo le emissioni di gas ad effetto serra sull'intero comparto aziendale (da *Scope 1* a *Scope 3*). Tale provvedimento è immediatamente esecutivo, dal momento che «*il bilanciamento degli interessi delle parti richiesto alla luce delle circostanze è a favore di Milieudéfensie et al. Tale interesse prevale su qualsiasi interesse che RDS potrebbe avere*». Il Tribunale, d'altro canto, aggiunge che «*La minaccia di violazione dell'obbligo di riduzione – che riguarda la policy entro il 2030 – non significa che le emissioni di CO₂ del gruppo Shell siano illegali*».

5. La definizione di “danno ambientale” nell’ordinamento italiano.

Per poter circoscrivere la portata della sentenza sin qui richiamata, occorre analizzare dapprima la nozione di danno ambientale provando a fare un parallelismo con il sistema italiano.

La nozione di **danno ambientale** ha subito una profonda evoluzione influenzata dalla contemporanea elaborazione del concetto di “ambiente” ad opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale, nonché dalla normativa comunitaria. L'art. 18 della legge n. 349/1986 definiva il “danno” come una qualsiasi compromissione dell'ambiente, lasciando al giudice l'eventuale determinazione, caso per caso, della rilevanza e della gravità del deterioramento, come modifica *in pejus* della situazione ambientale preesistente all'evento dannoso. Diverso approccio, al contrario, assume il Legislatore delegato, che, riprendendo le previsioni contenute nella direttiva comunitaria 2004/35160, introduce nel panorama italiano tramite l'art. 300, co. 1 del D.Lgs. 152/2006 una definizione maggiormente analitica, secondo cui «*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*», elencando poi le risorse naturali (specie e habitat naturali protetti, acque interne e/o costiere e terreno) alle quali il danno possa riferirsi. Rispetto alla definizione comunitaria viene omissivo il riferimento al «*danno che produce significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat*» sostituita dall'espressione più generica, utilizzata all'art. 300, co. 2 di «*deterioramento, in confronto alle condizioni originarie*», da intendersi quali «*condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili*». Tale scelta normativa comporta l'attenuazione della tutela limitata solo ad alcune e ben specificate componenti del bene ambientale. La limitazione è contrastata dall'unanime risposta della

giurisprudenza che, chiamata a decidere su fattispecie di danno ambientale, ha escluso il carattere tassativo della citata elencazione ritenendola meramente esemplificativa. Oltre a dover riguardare determinate risorse naturali, il danno ambientale deve essere significativo, cioè rilevante, con riferimento «*allo stato di conservazione della risorsa naturale, al momento della sua verifica, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi ed alla capacità di rigenerazione naturale*» ovvero determinare «*un provato effetto sulla salute umana*» (Allegato IV, Parte VI).

Il danno ambientale è, in sé considerato, come lesione dell'interesse pubblico e in generale dell'integrità e salubrità dell'ambiente: la giurisprudenza ha infatti sposato una nozione di ambiente «*oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario*»⁸ che include anche il diritto alla salute, siccome evincibile anche dalle statuizioni del Giudice delle leggi, e, quindi, ad un ambiente salubre, costituente un diritto fondamentale del singolo e della collettività (art. 32 Cost.).

Con riferimento alla materia ambientale, il D.Lgs. 121/2011, prima, e la legge n. 68/2015, poi, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, recante la nuova *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*⁹, l'art. 25-undecies, dedicato proprio ai reati ambientali. Sono reati presupposto della responsabilità dell'Ente: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.

⁸ Così, Cass. Pen. Sez. III, n. 9727 del 15 giugno 1993, secondo cui il conetto di ambiente fa riferimento «*alle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona*».

⁹ Fino all'introduzione del Decreto 231, l'art. 27 della Costituzione impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche. Il principio *societas delinquere non potest*, unanimemente riconosciuto fino al 2001, lasciava gli enti indenni da eventuali conseguenze sanzionatorie, salvo l'eventuale risarcimento del danno, qualora riconosciuto. Gli articoli 196 e 197 c.p., infatti, riversano sull'ente l'obbligazione di pagamento di multe o ammende in caso di insolubilità della persona fisica autrice materiale del fatto. Tuttavia, si tratta solo di un'obbligazione civile di garanzia della persona giuridica per l'ipotesi in cui colui che ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione commetta un reato. Il Decreto 231 ha introdotto un'assoluta novità nell'ordinamento italiano, ponendo a carico degli enti una responsabilità denominata amministrativa ma con forti analogie con la responsabilità penale: la necessaria derivazione dell'imputazione dell'ente da un fatto materiale di reato, la natura delle sanzioni irrogabili, il richiamo ad istituti penalistici sostanziali e processuali, la sottoposizione dell'ente all'accertamento ed al giudizio del giudice penale, con tutte le garanzie previste dal processo penale del nostro ordinamento.

452-*sexies* c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.), importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. 150/1992, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissioni o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-*bis*), sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279), inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8), inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9), cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L.549/1993, art. 3).

Ai sensi, quindi, dell'art. 1, co. 2, gli Enti che possono rispondere di detti reati sono gli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. L'art. 5 del Decreto 231 individua i presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente, in particolare è necessario:

- che la condotta materiale sia stata realizzata da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali) o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente (c.d. soggetti subordinati);
- che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente (pertanto, quest'ultimo non ne risponde se le persone fisiche – soggetti apicali o subordinati – hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi).

Il fatto di reato, quindi, è lo stesso ma determina due responsabilità: uno a carico dell'apicale o dipendente che materialmente ha commesso l'illecito penale e l'altra a carico della società che ha conseguito il vantaggio o aveva l'interesse alla commissione del reato.

6. Un possibile parallelo con il sistema normativo italiano.

Nella sentenza in esame, quindi, nel parallelismo che stiamo costruendo, occorre interrogarsi circa quale fosse, da una parte, la figura apicale (o eventualmente subordinata) ad aver commesso l'illecito; dall'altra, in cosa possa sostanziarsi per RDS il vantaggio o in cosa possa consistere l'eventuale interesse. Tali criteri appaiono quanto mai di difficile applicazione al caso in esame: come evidenziato precedentemente, RDS, al contrario, ha portato avanti azioni per dimostrare la volontà di modificare la *policy* aziendale. Questo cambiamento economico-finanziario, al contrario, viene percepito dalla Corte quale un *minus* rispetto agli obblighi imposti dai vari Trattati a livello internazionale. Tale posizione, se portata sul piano giuridico italiano, appare quanto mai difficilmente condivisibile, dal momento che bisognerebbe forzare l'applicazione dell'art. 2043 c.c., in tema di risarcimento per fatto illecito. Infatti, in questo caso, si tratterebbe di un "possibile" danno ingiusto, di un danno che potrebbe essere definito quale "potenziale". Al contrario, nel caso di specie, la responsabilità extracontrattuale porterebbe non ad un eventuale risarcimento, ma all'imposizione di una condotta aziendale, ripetendo che il danno ancora non si è verificato, ma potrebbe accadere in un tempo difficilmente identificabile.

In tema di responsabilità extracontrattuale (nel caso in esame richiamata con specifico rimando all'articolo 7 del Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in ambito europeo, c.d. "Roma II"), nel parallelismo con il contesto normativo italiano, dall'articolo 2043 del Codice civile italiano. discende che, secondo il principio del *neminem laedere*, chi cagiona ad un terzo un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo e che il presupposto della risarcibilità risiede proprio nella "ingiustizia" del danno. Come evidenziato precedentemente con riferimento in particolare alla fattispecie ambientale, per danno ingiusto deve intendersi il danno prodotto *non iure e contra ius*, ossia il danno che determina la lesione di un interesse (non necessariamente patrimoniale) meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Questa affermazione, oggi considerata pacifica, è il frutto di un'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto ad un progressivo ampliamento delle maglie del concetto di danno ingiusto. Secondo l'impostazione tradizionale, il danno ingiusto si sostanziava esclusivamente nella violazione di un diritto soggettivo assoluto, cioè in una condotta lesiva di un diritto della personalità, di un diritto reale o di alcuni diritti concernenti i rapporti di famiglia. L'area della risarcibilità è stata, successivamente, estesa includendovi non solo i diritti assoluti, ma anche i diritti di credito. Da ultimo, è stato riconosciuto all'articolo 2043 c.c. il carattere di norma primaria, con la conseguente risarcibilità degli interessi legittimi, vale a dire di quelle situazioni soggettive che non possono essere ascritte nell'alveo dei diritti soggettivi. In definitiva, ai fini della qualificazione

del danno come ingiusto, la lesione di un interesse legittimo (così come di quella di un diritto soggettivo o di un altro interesse giuridicamente rilevante) rientra nell'ambito di operatività del principio del *neminem ledere*.

Il criterio adottato dalla Corte, quindi, risulta essere non tecnicamente replicabile nel panorama giuridico e normativo italiano. L'offesa al bene giuridico tutelato (l'ambiente o la salute umana), anche accogliendo la posizione assunta dal Tribunale, risulta essere meramente potenziale o, per lo più, eventualmente l'offesa sarebbe frutto di una pluralità difficilmente calcolabile di condotte che si sommano sia a livello territoriale, sia a livello temporale.

Sotto il primo aspetto, quindi, la scelta della legge applicabile desunta dall'articolo 7, Roma II risulta essere estremamente complessa. Infatti, se danno vi è stato, territorialmente occorrerebbe circoscrivere le emissioni esclusivamente al territorio olandese, vieppiù dal momento che, come chiaramente emerge dalla posizione assunta dalla Corte, vi è una forte preoccupazione con riferimento specifico ai territori del Mare di Wadden, data la depressione morfologica del suddetto luogo. C'è da chiedersi se il criterio che porta all'applicazione della legge olandese possa in questo caso essere perseguito data la natura non tangibile delle emissioni stesse. Ciò, inoltre, dovrebbe essere coniugato con tutte le aziende, imprese, enti giuridici pubblici e privati che insistono sul territorio olandese, sempre che si possa dimostrare che emissioni avvenute in territori poco distanti non influenzino il micro clima di un singolo Stato.

Sotto il secondo aspetto, di più complessa composizione e condivisione, occorre interrogarsi su quale sia il *dies a quo* del fatto illecito. Quale data, quindi, si può assumere? L'inizio della rivoluzione industriale? Il 2005, quale data di creazione di RDS nella qualifica di *holding* principale del gruppo Shell? Il momento in cui ha avuto la creazione di una coscienza ambientalista nei Paesi Bassi? Il 22 aprile 2016, data di sottoscrizione dell'Accordo sul clima di Parigi?

Come si è cercato di evidenziare, la difficoltà di circoscrivere il fatto sia sotto il profilo temporale, sia da un punto di vista territoriale, è lampante, a maggior ragione se si considera che, da una parte, il gruppo Shell è una multinazionale presente sul territorio mondiale e operante in oltre centoquaranta Paesi; dall'altra, la riduzione delle emissioni imposta per l'intero gruppo gioverebbe solo di riflesso ed eventualmente nei confronti dei cittadini olandesi di cui si accoglie il ricorso.

7. Conclusioni.

Il connubio tra la Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale, che recita «*allorquando vi sia violazione di una norma non scritta relativa al corretto comportamento sociale*», e lo «*standard of care*» dettato dall'Accordo di Parigi, valutato quale misura da

applicare per l'analisi della *policy* aziendale del gruppo Shell, infatti, non possono definire coordinate certe per una siffatta sentenza. Infatti, la prima rappresenta un'ipotesi eventualmente di *soft law* inserita quale cappello e rimando alle norme non scritte; il secondo, un obiettivo, non vincolante, applicabile semmai di rimando agli Stati nel definire linee guida per le aziende. Infatti, seppur precedentemente si sono richiamati gli standard olandesi (dettati in particolar modo, dalle varie leggi sul clima e dalla sottoscrizione di accordi internazionali in materia), non esiste un precedente equivalente a livello mondiale di un Governo che abbia imposto standard ai privati per il rispetto degli Accordi di Parigi. Se tale ricostruzione adottata dalla Corte è applicabile a RDS, allora tale ragionamento "tecnico" si dovrebbe anche infliggere ad ogni ente giuridico (imprese, azienda pubblica o privata che sia) e, per assurdo e per astratto, anche agli stessi cittadini che hanno presentato ricorso che è stato accolto.

In tale ottica, gli stili di vita degli stessi cittadini avrebbero potuto essere qualificati quali concause del problema delle emissioni stesse, a maggior ragione se si assume la posizione della Corte secondo cui l'abbattimento delle emissioni sarebbe applicabile a tutte le emissioni (*Scope 1*: emissioni dirette provenienti da *asset* di proprietà dell'azienda o che l'azienda controlla operativamente; *Scope 2*: includono emissioni indirette provenienti dalla generazione di energia elettrica acquistata o acquisita, vapore, calore o raffreddamento che l'organizzazione consuma; *Scope 3*: si tratta di tutte le emissioni indirette che si verificano nella catena del valore dell'organizzazione e che includono le emissioni sia a monte che a valle, collegate con le fasi del processo produttivo aziendale e con il comportamento del singolo consumatore). In particolare, le emissioni *Scope 3* sono direttamente collegabili allo standard di vita del singolo, in questo caso il cittadino olandese stesso.

Tirando, quindi, le conclusioni delle argomentazioni effettuate, alla luce anche della posizione assunta dalla Corte e del dovuto parallelismo col sistema italiano, questa sentenza rappresenta, ad oggi, un *unicum* difficilmente condivisibile.

Di fatti, è auspicabile un ripensamento del paradigma industriale a livello locale e mondiale, volto a rallentare l'attuale sfrenata corsa, il rilancio *green* di un'economia non può ridursi solamente a proclami e dichiarazioni di intenti, ma deve strutturarsi con una visione a lungo termine attraverso un preciso schema economico-finanziario, che strutturi tale cambio di paradigma dalla piccola azienda alla multinazionale, coinvolgendo in tali decisioni il singolo cittadino, che arrivi a percepire il *climate change* come un problema di tutti.

La transizione energetica non può e non deve diventare un tavolo di scontro generazionale, in un dualismo, spesso semplicistico, tra ciò che viene percepito come "bene" e ciò che, al contrario, oggi è "male". Le aziende



devono essere coordinate in uno schema più ampio di strategie nazionali ed internazionali, che le impegni nell'ottica di un generale interesse collettivo. Obbligare i singoli, aziende comprese, a sopperire a tale inefficienza del sistema, in assenza di una visione più a lungo respiro, è un precedente pericoloso, dal momento che, in assenza di un diritto certo, forza criteri (in ambito di responsabilità extracontrattuale, di confini territoriali e limiti temporali), applicando *soft law* e standard di diligenza non scritti per modificare una *policy* aziendale a livello mondiale, nella speranza, vana, che un siffatto ragionamento pieghi alle volontà statali le condotte imprenditoriali, non per una condivisione di intenti, ma per timore di una sentenza simile.